



Sinadoc 7269-2026

Allegati:

Spett.le

COMUNE DI SARMATO

comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

p.c.

APIS PC1 Società Agricola s.r.l.

Vicolo del Bersaglio n. 30

39100 BOLZANO (BZ)

apispc1@pec.it

c.a. Referente Aua Ing. Protti Andrea

info@icastudio.com

andrea.protti@ingpec.eu

OGGETTO: Conferenza di Servizi indetta da codesto Comune con nota prot. n. 1543 del 18/02/2026, acquisita al prot. Arpae n. 31324 in pari data, per "*Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) –Modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA*". Ditta "**APIS PC1 Società Agricola S.r.l.**". **Richiesta integrazioni.**

Con riferimento alla nota del Comune di Sarmato prot. n. 1543 del 18/02/2026, acquisita al prot. Arpae n. 31324 in pari data, con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi in forma semplificata e con modalità asincrona ex art. 14 bis L. 241/1990 ed è stata trasmessa la documentazione relativa alla procedura di cui all'oggetto, nonché alla documentazione volontaria acquisita al prot. Arape n. 36083 del 25/2/2026 si comunica che la Ditta **APIS PC1 Società Agricola S.r.l.** dovrà trasmettere la documentazione integrativa richiesta con la presente. a

In primo luogo, è necessario chiarire se l'azienda intenda conseguire una nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rinunciando a quella precedentemente ottenuta e confluita nell'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, o se la richiesta si configuri come una modifica dell'AUA esistente. Nella modulistica, infatti, oltre a specificare che non sono necessari altri titoli oltre all'AUA, è stata opzionata la richiesta di nuovi titoli ambientali da ricomprendere in essa. Tale distinzione è particolarmente rilevante sia ai fini tariffari sia per la comprensione delle motivazioni alla base dell'istanza.

Nel merito, la ditta dovrà produrre le seguenti **integrazioni** per la matrice "**EMISSIONI IN ATMOSFERA**":

1. deve essere esplicitato cosa si intenda per "leggera depressione" dell'area di stoccaggio e separazione del digestato solido, indicando la velocità di captazione degli inquinanti e riportando, su apposita planimetria, le posizioni dei punti di aspirazione;
2. deve essere specificata la velocità di captazione degli inquinanti del locale stoccaggio della lettiera avicola, riportando, su apposita planimetria, le posizioni dei punti di aspirazione;
3. nella stima dei volumi d'aria che andranno convogliati al biofiltro è stato assunta quale situazione rappresentativa, sia per il capannone digestato solido che per la trincea lettiera avicola, che questi siano occupati per il 56% circa del volume (ipotizzando un volume di riempimento pari all'intera superficie dei manufatti per un'altezza di 3,5 m). Tale previsione appare implausibile nel caso della

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 05/03/2026.0041945.U



- trincea lettiera avicola, in quanto prevede uno stoccaggio di 2.625 m³, pari a circa 1.800 t, a fronte di una modalità di gestione dichiarata prevalentemente just in time e di una previsione di utilizzo annuale di 4.000 t (circa 333 t/mese); devono quindi essere forniti chiarimenti specifici;
4. visto quanto indicato al punto precedente, si ritiene che la portata di progetto del biofiltro (24.000 m³/h) sia sottodimensionata e insufficiente a garantire il minimo di 2 ricambi d'aria orari nelle condizioni più rappresentative. Si chiede pertanto di produrre una stima del numero di ricambi orari minimi garantiti in funzione del diverso grado di riempimento. Per maggior chiarezza, si fa notare come in uno scenario in cui i capannoni risultassero quasi interamente pieni, il volume d'aria da trattare risulterebbe minimo, e assumere tale situazione come "la più gravosa" porterebbe alla realizzazione di un impianto di abbattimento evidentemente sottodimensionato in occasione di livelli di riempimento inferiori. Un approccio realmente cautelativo dovrebbe infatti considerare, nella definizione dei volumi di aeriforme da trattare, i capannoni vuoti (volume pari a 26.753 m³);
 5. come suggerito dal decreto direttoriale del MASE n. 309/2023, per i locali aspirati devono essere indicati: il numero di aperture all'ora (media) o al giorno (media) dei portoni, la durata (media) di ciascuna apertura (si consideri che anche gli ambienti aspirati riducono le emissioni dai portoni ma non le bloccano totalmente), la tipologia di portone industriale, le modalità di apertura (manuale, con sensore tipo radar) e di chiusura (manuale o automatica temporizzata), nonché il tempo di ritardo della chiusura automatica del portone;
 6. considerato che, come riportato nella scheda C, è previsto che il biogas avrà una "*percentuale inferiore al 2% di altri composti quali acido solfidrico (H₂S), idrogeno gassoso (H₂) e ammoniaca (NH₃)*" deve essere dimostrata la conformità di tale combustibile a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 in corrispondenza del suo impiego nel cogeneratore (viene, infatti, prescritto che "*Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1%v/v*");
 7. deve essere chiarito se il cogeneratore sarà effettivamente alimentato a biogas, o, come parrebbe dalla tavola PC1-T-29 da un gas che ha subito il trattamento nell'unità di upgrading;
 8. deve essere fornito un bilancio complessivo dei flussi gassosi (biogas, prodotto, biogas consumato dal cogeneratore, biogas da raffinare, biometano prodotto, offgas);
 9. deve essere verificata la potenza degli impianti di combustione alla luce dei consumi indicati e dei poteri calorifici dei combustibili esplicitando i calcoli effettuati. In merito a ciò si rileva che viene asserito che il gruppo elettrogeno diesel sarebbe scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, nonostante ne sia stata indicata una potenza di 1,1 MWt;
 10. per i medi impianti di combustione, devono essere prodotte le informazioni di cui alla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 11. devono essere indicate le caratteristiche tecniche dei sistemi di trattamento del biogas conformemente a quanto previsto dalla DGR 1497/11;
 12. devono essere indicate le caratteristiche tecniche dello scrubber conformemente a quanto previsto dalla DGR 1497/11;
 13. considerato che per il trattamento del biogas viene prevista la predisposizione dell'installazione di silos mobili aggiuntivi in caso di aumento delle concentrazioni attese degli inquinanti da rimuovere, devono essere indicate le tempistiche di installazione e le caratteristiche degli eventuali sistemi di abbattimento aggiuntivi;
 14. per il cogeneratore generante l'emissione E1 deve essere dimostrato il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e DGR 1496/11 e smi), producendo, se disponibili, dati rilevati su impianti analoghi;
 15. devono essere esplicitati i calcoli della velocità di uscita dal camino del biofiltro, in quanto non vi è coerenza tra il valore di portata indicata, le caratteristiche geometriche della sezione di sbocco e la velocità specificata e non vi è coerenza tra la portata a 35 °C e quella a 20 °C;
 16. considerato che il biofiltro sarà coperto, deve essere dettagliatamente descritto come e con che frequenza avverrà il calcolo del carico specifico medio tramite "mappatura delle velocità medie delle singole aree con misure di velocità che vengono eseguite nel punto di prelievo situato nella canna fumaria della cappa acceleratrice"; si osserva, a tal proposito, che la rimozione temporanea della

- copertura trasformerebbe l'emissione E7 da convogliata a diffusa con possibili ripercussioni sulla ricaduta delle emissioni;
17. deve essere indicata la tempistica di sostituzione del materiale filtrante del biofiltro e il tempo necessario a raggiungere nuovamente il funzionamento a regime;
 18. devono essere elencate le circostanze in corrispondenza delle quali sarà possibile ridurre o interrompere parte del trattamento al fine di poter procedere alla sostituzione del suo materiale filtrante;
 19. relativamente alle emissioni diffuse, devono essere illustrate le misure per contenerle, come previsto dal punto 2.3 della scheda C;
 20. per le emissioni di emergenza deve essere prodotta la stima delle rispettive attivazioni, la loro durata massima giornaliera ed una descrizione delle circostanze di emergenza prevedibili;
 21. devono essere verificati i dati riportati a pag. 9 della valutazione previsionale di ricaduta in quanto non coerenti con quelle riportate o desumibili dalla scheda C dell'istanza di AUA (a titolo non esaustivo si fa notare che l'altezza del camino del biofiltro considerata nella valutazione previsionale di ricaduta di odorigeni è più basso di quello riportato nel quadro emissivo 2.1 della scheda C, nonché l'altezza del camino dell'offgas considerata nella valutazione previsionale di ricaduta di odorigeni è più alto di quello riportato nel quadro emissivo 2.1 della scheda C, la velocità di emissione del camino dell'offgas non corrisponde al rapporto tra la portata e la sezione). Conseguentemente deve essere rivalutata l'intera simulazione delle ricadute o gli elaborati di progetto;
 22. nell'ambito della valutazione previsionale di ricaduta degli odorigeni, la caratterizzazione della sorgente "Camino biofiltro" in termini di portata di odore (1000 UO/s) sembrerebbe derivare dal prodotto tra il limite emissivo fissato con la vigente AUA (150 UO/m³) e la portata di progetto (24.000 m³/h). Tale approccio risulta eccessivamente semplificato, a differenza di quanto fatto nella stessa relazione per le altre sorgenti emissive, in cui la stima della portata di odore appare meglio argomentata. In altri termini, non è presente una stima delle concentrazioni effettive in ingresso e in uscita dal biofiltro; devono quindi essere forniti approfondimenti in merito a quanto evidenziato;
 23. devono essere forniti gli allegati 1, 2 e 3 citati nella valutazione previsionale di ricaduta di odorigeni, ma non prodotti;
 24. coerentemente con quanto indicato dal decreto direttoriale del MASE n. 309/2023 per le emissioni odorigene, tra cui quelle derivanti dalle platee di insilamento assunte come alternative seppur ci saranno operative parzialmente entrambe, è opportuno, al fine di produrre una valutazione di impatto massimamente cautelativa, che siano ipotizzati valori alle emissioni costanti pari a quelli attesi in condizioni di massimo carico (escludendo, d'altro canto, solo fenomeni emissivi eccezionali e molto rari caratterizzati da una ricorrenza non superiore a circa 52 ore/anno). Al riguardo si osserva che per la torcia è stato previsto un funzionamento annuo di 100 ore.

Per quanto concerne le matrici "**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**" e "**SCARICHI**" si riportano di seguito le **integrazioni** richieste dal Servizio Territoriale con nota prot. n. 40521 del 04/03/2026, necessarie al fine del prosieguo dell'istruttoria:

1. nella scheda "PC1-T04A Schema flussi di processo (dettaglio)" viene indicata una capacità di ritenzione HRT dei post-digestori di 63 giorni che appare incoerente con i dati di volume degli invasi (11.575 m³ al netto del coefficiente di sicurezza) e il quantitativo di digesto prodotto in uscita (190 t/d). La ditta dovrà fornire adeguati chiarimenti;
2. in relazione alla verifica della sostenibilità della gestione agronomica dell'impianto, sia come provenienza delle matrici inserite sia nella disponibilità di terreni agrari per lo spandimento del digestato, vista la tabella riassuntiva dei contratti di fornitura degli effluenti/biomasse (file Apis PC1-DOC 55_LOI CONTRATTI PAS+AU_Rev2) e contratti consegnati, premesso che tutte le

lettere di intenti per la fornitura delle biomasse e terreni "Loi" indicavano il termine dell'accordo alla data di giugno 2026, si osserva che:

- gli accordi sottoscritti con Filios Alberto e Filios Roberto per la fornitura di "pastone di mais" si riferiscono a una biomassa non prevista nella ricetta di alimentazione oggetto dell'istanza;
- l'azienda Scrocchi Roberto prevede la fornitura di 38.000 t di effluente zootecnico bovino ma, da quanto agli atti di questa agenzia, l'allevamento 039PC038 non produce tale quantitativo di effluenti;
- la ditta indicata come Binelli Gian Piero non è riconducibile al CUAA 00320270333 che, invece, è codice fiscale della ditta Az. Agr. Giudeo di Binelli S.S. Società Agricola, conduttrice quest'ultima di 304 Ha di terreno agrario e non 580 Ha come indicato nelle dichiarazioni;
- la ditta F.li Traso società semplice agricola (CUAA 02763220031) ha dichiarato di concedere la possibilità di distribuire il digestato prodotto dall'impianto sui propri terreni (100 Ha) a, da quanto verificato, tale azienda è specializzata nella produzione di riso ed opera in provincia di Novara;

La ditta dovrà fornire adeguati chiarimenti.

3. descrivere quali attività si intende effettuare sulla piazzola di lavaggio dei mezzi (n. 16) e, nel caso sia previsto il lavaggio con acqua (sia di pozzo che acqua ricircolata dalla vasca di trattamento, rappresentate con le linee verdi e arancio della tavola "PC1-T-28 Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_R9") chiarire se sia prevista una modifica rispetto alla raccolta in vasca chiusa, come attualmente autorizzata (tavola "PC1-T-22 Pesa e lavaggio mezzi_Rev1" datata 18/10/2024, consegnata a corredo del precedente procedimento);
4. fornire pianta e sezione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti (n. 06 della Planimetria generale), specificandone le caratteristiche (es. tipo di pavimentazione e copertura dell'area, presidi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali).

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*